

*Comune di Luogosanto*



*Città Mariana*

*Piazza della Basilica n° 2 - 07020 Luogosanto*

*----- (Provincia di Sassari) -----*

*Zona omogenea Olbia Tempio*

## **ORDINANZA N.16 DEL 25/05/2026**

**OGGETTO: PREVENZIONE ANTINCENDIO, PRESCRIZIONI COMUNALI 2026**

### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che:

- ✓ l'abbandono e l'incuria dei lotti di terreno in ambito urbano costituiscono rischi connessi alla propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica delle persone e dei beni;
- ✓ la Delibera della Giunta della Regione Autonoma Sardegna n. 5/48 del 29 gennaio 2025 - "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025.", ed in particolare l'Allegato 8 al medesimo atto, contengono le prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.
- ✓ Ai sensi dell'art. 5 dall'All.8 della D.G.R. n.05/48 del 29.01.2025 - chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere organizzata l'attività di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) o al 112 - Numero unico per le emergenze. - chiunque sia in possesso di informazioni utili all'individuazione del responsabile di un incendio è tenuto a segnalarlo alle stesse utenze telefoniche.

**DATO ATTO** che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo";

**RITENUTO** necessario richiamare da parte dei proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, l'esecuzione di tutte le azioni previste ai sensi degli artt. 16 e 17 alla Delib.G.R. n. 5/48 del 29.1.2025, in particolare dell'Allegato 8.

**DATO ATTO** che i terreni e i lotti incolti, recintati e non, dislocati nei centri abitati, a causa della presenza di sterpaglie, erbe infestanti, cespugli e materiale seccagginoso in genere, in relazione all' approssimarsi della stagione secca rappresentano un potenziale pericolo per gli incendi di interfaccia;

**ATTESA** la necessità di provvedere alla eliminazione delle problematiche sopra riportate intimando ai proprietari, o in luogo di questi, ai locatari o detentori a qualsiasi titolo di terreni incolti ubicati in zone urbane, di rimuoverne le cause;

**CONSIDERATO** che per l'intimazione di cui sopra non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 241/90, in quanto la presente ordinanza ha carattere generale e contenuto normativo;

*Comune di Luogosanto*



*Città Mariana*

*Piazza della Basilica n° 2 - 07020 Luogosanto*

*----- (Provincia di Sassari) -----*

*Zona omogenea Olbia Tempio*

**VISTI:**

- La D.G.R. n.5/48 del 29.01.2025 Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025 e s.m.i .

- L' Allegato n.8 della D.G.R. n.5/48 del 29.01.2025, recante "Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendi boschivi".

**VISTO** l'art. 21 ter della legge n. 241/90;

**VISTO** D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;

**VISTA** la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21.11.2000, n. 353;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, norme in materia ambientale;);

**ORDINA**

CON DECORRENZA IMMEDIATA:

a) Ai proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;

b) Ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli di creare una fascia parafuoco, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

c) Ai proprietari e/o conduttori di colture cerealicole di realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

d) Ai proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate, di realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

e) Ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, di realizzare, lungo tutto il perimetro, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

f) Ai proprietari e gestori di rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, entro il 1° giugno, hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile

*Comune di Luogosanto*



*Città Mariana*

*Piazza della Basilica n° 2 - 07020 Luogosanto*

*----- (Provincia di Sassari) -----*

*Zona omogenea Olbia Tempio*

o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.

#### **DISPONE**

Che ciascun soggetto, per quanto di competenza, faccia riferimento alle "Prescrizioni Regionali Antincendio" Anno 2025 e s.m.i – con le quali vengono stabilite le: "Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 353 del 21.11.2000 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 8 del 27.04.2016, approvate con DGR 05/48 del 29.01.2025 ed ancora vigenti fino ad approvazione del nuovo PRAI (rif. all. 1 della DGR 05/48 succitata). Tali prescrizioni fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, seppure non allegate.

In particolare si richiama la disposizione per la quale gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio DGR. N.5/48 del 29.01.2025 e relativo Allegato n. 8, citate nel presente dispositivo.

#### **AVVERTE**

Che il mancato rispetto delle Ordinanze Sindacali costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Che ai contravventori della presente Ordinanza venga applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Prontuario delle sanzioni amministrative (Allegato D delle prescrizioni di cui alla DGR N.05/48 del 29.01.2025) stabilita dall'art.10 della L.353/2000 s.m.i, nonché quelle previste dalla LR n.8 27.04.2016 e dalla specifica normativa di settore.

#### **DEMANDA**

Al Servizio Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e a tutti soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale, il controllo e la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza nonché l'applicazione delle sanzioni per quanto di competenza;

In caso di inadempienza, il Comune si riserva di provvedere con ulteriori e separati provvedimenti coattivi a carico degli obbligati.

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna ai sensi dell'art.41 e segg. del D.Lgs 104/2010 ovvero, entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971.

Luogosanto

**IL SINDACO**  
(Geom. Agostino Pirredda)